

Consiglio Nazionale del Notariato

**Regole tecniche in materia di Antiriciclaggio
(D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni)**

SEZIONE PRIMA

CAPO I - Ambito di applicazione

REGOLA TECNICA N. 1

Non rientrano tra le operazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 231 del 2007 novellato tutti i negozi di natura non patrimoniale.

Alla luce di ciò, fermo restando l'approccio *risk based* e l'accertamento della concreta natura non patrimoniale dell'operazione, è possibile enucleare un elenco, indicativo e non esaustivo, riferito all'attività notarile di prestazioni professionali escluse dal novero di quelle che fanno sorgere gli obblighi di adeguata verifica:

- gli atti notori;
- gli atti *mortis causa*;
- la pubblicazione di testamento;
- il passaggio nel fascicolo degli atti tra vivi del testamento pubblico;
- la costituzione di fondo patrimoniale senza trasferimento di beni;
- le convenzioni matrimoniali, in quanto atti meramente programmatici;
- le rinunce meramente abdicative;
- il verbale di apertura di una cassetta di sicurezza;
- gli inventari in generale;
- la levata del protesto (in quanto atto di accertamento che non implica alcuna movimentazione di denaro), restando invece soggetto agli obblighi antiriciclaggio il servizio di "cassa cambiali", salvo la possibilità di ricevere pagamenti superiori alle soglie limite di utilizzo del denaro contante, come precisato nella nota MEF dell'8 aprile 2009, prot. 28107.

Per le procure ed i mandati, è da ritenere che esse diano luogo al sorgere degli obblighi di adeguata verifica se generali, ovvero se contengono un'espressa autorizzazione a contrarre con sé stessi, se sono irrevocabili o a termine, ovvero se sono conferite per il compimento di un atto giuridico avente ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro ovvero di valore non determinato o determinabile.

CAPO II - Procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività

REGOLA TECNICA N. 2

In tema di adeguata verifica semplificata, tenuto conto:

- che il notaio potrà applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela nelle ipotesi in cui, alla stregua di un processo valutativo ricostruibile e dimostrabile, emerga in concreto un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in quanto l'estensione dell'adeguata verifica va commisurata al rischio in concreto rilevato, sulla base degli indici di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, del D. Lgs. 231/2007;
- che in tali ipotesi, quali indici di basso rischio relativi a tipologie di clienti, possono individuarsi, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di soggetti:
 - 1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
 - 2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea; clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c) dell'art. 23 del decreto stesso; i soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 si considerano a basso rischio di riciclaggio.

Pertanto, è possibile, qualora ricorrano in concreto i presupposti, applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela che consistono nella identificazione del rappresentante del soggetto, inclusa la verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente. In tal caso, l'obbligo di identificazione del titolare effettivo è da ritenersi assolto con l'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, con le modalità e nei termini di cui alla regola tecnica n. 5.

Gli obblighi di adeguata verifica sono attenuati ogniqualvolta i soggetti summenzionati intervengano in un atto per porre in essere un'operazione che la legge riserva espressamente ad essi in via esclusiva nonché con riferimento a tutti gli atti consequenziali o collegati a tali operazioni. A titolo di mera esemplificazione, è possibile far riferimento a contratti di mutuo, finanziamenti, aperture di credito, ivi compresi i patti aggiuntivi e modificativi degli stessi, gli atti di quietanza totale e parziale, di ristrutturazione e rinegoziazione, di erogazione, di surrogazione, di acollo, di delegazione e relativi atti connessi od accessori, ad atti e contratti che comportino la costituzione, la conferma, l'estensione, la rinnovazione, il frazionamento, la postergazione, la surroga, la riduzione, la cancellazione o lo svincolo di ipoteche, pegni o privilegi, fidejussioni e altre garanzie stabilite a favore dell'istituto, ad atti e contratti di cessione, a qualsiasi titolo, dei contratti di cui sopra e/o dei crediti nascenti dagli stessi, ai leasing mobiliari ed immobiliari.

Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile e qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. I soggetti obbligati potranno dunque applicare misure semplificate di adeguata verifica solo qualora dalla valutazione emerga in concreto un basso rischio di riciclaggio.

CAPO III - Adeguata verifica della clientela

REGOLA TECNICA N. 3

Sono considerate idonee misure semplificate di adeguata verifica della clientela l'acquisizione delle informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione effettuata in contestualità della stipula, mediante la richiesta delle medesime, fermo restando l'obbligo della loro valutazione da parte del notaio. Allo scopo di definire l'idoneità delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela nell'ambito dell'attività notarile, si precisa che lo scopo e la natura della prestazione professionale dei notai coincidono, per la quasi totalità dei casi, con il negozio giuridico oggetto dell'incarico, e che, a differenza delle operazioni finanziarie, negli atti notarili, scopo e natura delle prestazioni risultano manifesti nell'atto stesso, pertanto, salva diversa valutazione da parte del notaio, non è necessario formalizzare in autonomo documento l'acquisizione di tali informazioni dal cliente. Occorre comunque considerare le ipotesi di più atti, anche della stessa specie, che possono risultare collegati e rispetto alle quali va fatta salva la valutazione del complesso di operazioni compiute.

REGOLA TECNICA N. 4

Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, rileva il disposto di cui all'articolo 19 comma 1 lettera a) ai sensi del quale il cliente, all'atto dell'identificazione, fornisce "le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo".

La verifica dell'identità del titolare effettivo, necessaria solo qualora sussistano dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati acquisiti in sede di identificazione, può essere effettuata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b) anche attraverso il riscontro di tali dati con quelli riportati da fonti attendibili e indipendenti. Con riferimento alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, il riscontro dei dati acquisiti in sede di identificazione può avvenire anche attraverso l'accesso alla sezione del registro delle imprese, ad hoc istituita, ai sensi dell'articolo 21, d.lgs. n. 231/07. Resta fermo quanto stabilito dal comma 7 del medesimo articolo 21 in ordine alla circostanza che la consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.

I soggetti obbligati che consultino tali registri a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo sono inoltre tenuti ad acquisire e conservare prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei registri predetti ovvero a conservare un estratto dei registri che sia idoneo a documentare tale iscrizione.

Fermo quanto sopra, ai sensi dell'art. 19, del medesimo decreto non si è tenuti all'acquisizione del documento di identità del titolare effettivo; qualora il titolare effettivo sia individuato attraverso la consultazione di pubblici registri, salva la valutazione del rischio e la conseguente applicazione di misure ad esso proporzionate, l'identificazione può essere ritenuta correttamente eseguita mediante la sola acquisizione dei dati e delle informazioni risultanti dai pubblici registri stessi, confermati nella loro validità dal cliente. Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, nelle ipotesi in cui sia possibile la consultazione di un pubblico registro, tale consultazione è da ritenersi idonea ai fini dell'espletamento dell'obbligo di identificazione dello

stesso titolare effettivo, salvo che ci si trovi in presenza di elementi oggettivi che mettano in dubbio o rendano palesemente incerti o incongrui i dati e le informazioni pubblicate. Detti dati e informazioni sono, infatti, da ritenere affidabili a fronte dell'obbligo giuridico a carico dei responsabili delle imprese, persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini, di comunicare notizie vere, aggiornate e complete, ferma restando la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b, l'identificazione del titolare effettivo deve essere attuata nel contesto dell'adozione di regole comportamentali proporzionate al rischio.

L'obbligo di identificazione del titolare effettivo può ritenersi assolto attraverso l'acquisizione delle informazioni fornite dal cliente (direttamente o tramite conferma, ove già acquisite o in possesso del notaio nel contesto del rapporto con il cliente) in ordine al nome, cognome, luogo e data di nascita del titolare effettivo; solo laddove, in relazione ai dati forniti dal cliente, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze il notaio provvederà a riscontrare la veridicità dei dati forniti ai sensi dell'art. 19 primo comma, lett. b), del D.Lgs. 231/2007.

REGOLA TECNICA N. 5

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 d.lgs. n. 231/07 e successive modificazioni per l'individuazione del titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche, nelle società di persone e consorzi e negli enti privati non riconosciuti, può assumere rilievo, ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, la figura della persona fisica che agisce, quale tramite di essi, in qualità di legale rappresentante. Nell'individuazione del titolare effettivo delle società di persone e consorzi, è consentita l'utilizzazione dei dati dei soci, risultanti dal Registro delle Imprese, salvo che sussistano dubbi, incertezze o incongruenze sull'identità dello stesso e salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni. Nell'individuazione del titolare effettivo degli enti privati non riconosciuti, in assenza di indici che rivelino l'esistenza di associati che ne detengano di fatto il controllo, ovvero di beneficiari determinati, si farà riferimento ai soggetti titolari di funzioni di direzione e/o amministrazione.

Ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.lgs. n. 231/07 e successive modificazioni, il criterio residuale per l'individuazione del titolare effettivo è, infatti, per tutti i clienti diversi dalle persone fisiche, la titolarità di poteri di rappresentanza legale, di funzioni di amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Occorre conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché mantenere evidenza delle ragioni che non hanno permesso di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 20.

REGOLA TECNICA N. 6

Nelle ipotesi in cui ricorra un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ed esista, ai sensi dell'ordinamento vigente, l'obbligo per il notaio di ricevere l'atto ed egli sia certo, ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 dell'identità personale del cliente o dell'esecutore, il completamento dell'attività di identificazione, dell'esecutore e del titolare effettivo, fermo l'obbligo di acquisizione dei dati identificativi, può essere posticipato ad un momento successivo al conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, secondo quanto prescritto dall'articolo 18, comma 3, d.lgs. n. 231/07. In dette

ipotesi, l'indisponibilità di un documento di riconoscimento in corso di validità costituisce presupposto per l'effettuazione, da parte del notaio, dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni necessarie all'adeguata verifica della clientela, senza rappresentare, di per sé elemento idoneo e sufficiente a fondare un sospetto meritevole di segnalazione, in assenza di concomitanti ulteriori evidenze relative al profilo soggettivo del cliente o a quello oggettivo della prestazione. In caso di prestazioni professionali non occasionali, il notaio provvederà ad aggiornare i documenti di identità in base al rischio: ogni 2 anni se a basso rischio, ogni anno se a rischio ordinario, con frequenza inferiore e comunque calibrata al rischio, per le ipotesi di elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a) n. 1 l'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici o da scritture private autenticate.

Nel caso in cui sia materialmente impossibile, per il notaio, effettuare l'adeguata verifica e fuori dalle ipotesi in cui sussista l'obbligo giuridico di ricevere l'atto, egli deve astenersi dall'esecuzione della prestazione e valutare se sussistano gli estremi per l'effettuazione di una segnalazione di operazioni sospette alla UIF, senza che possa ravvisarsi alcun automatismo tra astensione e segnalazione. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 1, lett. a), e dell'art. 19, comma 1, lettera a) n. 1 del D.Lgs. n. 231/2007 gli atti notarili da cui risultano i dati identificativi dei soggetti persone fisiche o non fisiche sono sempre considerati una fonte affidabile e indipendente ai fini dell'espletamento degli obblighi di adeguata verifica e ciò anche nel caso di intervento in atto di un esecutore dotato di procura notarile.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera a) e 19, comma 1, lettera a) n. 1, il solo obbligo di identificazione del cliente può ritenersi assolto, senza la presenza fisica del medesimo, per i clienti i cui dati identificativi risultino, tra gli altri, da atti pubblici o scritture private autenticate e, ai sensi del citato articolo 18, comma 1, lettera a), l'identificazione dell'esecutore non si esaurisce nel riscontro dei rispettivi dati identificativi ma abbraccia la verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome del cliente.

REGOLA TECNICA N. 7

Il termine ultimo per la conclusione delle operazioni di adeguata verifica coincide, nel caso di atto notarile, con la stipula del medesimo, che costituisce il momento ultimo per l'esecuzione degli adempimenti prescritti in funzione di adeguata verifica della clientela, fermo restando che il complesso dei presidi antiriciclaggio si attiva al momento del conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, secondo il combinato disposto delle definizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e gg) del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017. L'incarico per la stipula non sempre viene conferito da tutte le parti dell'atto, congiuntamente e nello stesso momento, al notaio, che pertanto potrà effettuare gli adempimenti di adeguata verifica della clientela anche in momenti diversi, purché si concludano alla stipula, in quanto è in quel momento che lo stesso notaio può concludere la valutazione della prestazione professionale per cui l'incarico è stato conferito.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera b), è comunque considerata tempestiva l'acquisizione dei dati e delle informazioni relativi all'adeguata verifica del cliente conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione

professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

CAPO IV - Conservazione

REGOLA TECNICA N. 8

La conservazione, può essere sia cartacea che informatica. Il fascicolo cartaceo del cliente può rimandare ad alcuni documenti conservati elettronicamente come, a titolo esemplificativo, visure tratte dai pubblici registri conservate in formato statico e non modificabile così come fornite dal registro pubblico consultato, nel sistema informatico dello studio. Non vi è alcun limite, dunque, alla possibilità di avvalersi di modalità di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni informatici piuttosto che cartacei, purché i soggetti obbligati adottino sistemi di conservazione idonei a garantire il rispetto dei principi di cui agli articoli 31 e 32 d.lgs. n. 231/07, delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al citato decreto.

Le modalità di conservazione, in concreto, devono essere adottate in modo da prevenire qualsiasi perdita di dati e di informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente ai sensi di quanto disposto all'articolo 32, comma 2, del novellato D.Lgs. n. 231/2007.

REGOLA TECNICA N. 9

I sistemi di protezione contro la perdita dei dati e delle informazioni, quelli di autenticazione ed autorizzazione adottati per l'accesso al sistema informatico dello studio ed al relativo archivio cartaceo costituiscono idonea modalità di conservazione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017. L'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione si considera garantita qualora gli stessi si ricavano da un documento informatico conservato in formato statico e non modificabile o siano desumibili da un documento analogico correttamente conservato ai sensi della Legge notarile o ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

SEZIONE SECONDA

PROCEDURA DI MITIGAZIONE E RILEVAZIONE DEL RISCHIO

(Art.16, comma 2, D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231)

La presente sezione delle Regole Tecniche illustra le procedure e le metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui il Notaio è esposto nell'esercizio della propria attività.

Nel rispetto dell'approccio basato sul rischio, divenuto centrale alla luce della direttiva (UE) 2015/849, si intende, quindi, fornire indicazioni relative all'adozione di procedure di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo al fine di poter adottare, nel singolo caso concreto, misure di adeguata verifica della clientela che siano proporzionate al rischio in concreto rilevato.

Sono descritte tre distinte operazioni che il Notaio deve compiere per attribuire la classe di rischio effettiva alla prestazione o all'operazione e, conseguentemente, adottare le rispettive misure di adeguata verifica.

Le prime due operazioni consentono di effettuare una valutazione del "rischio inerente": occorre in primo luogo valutare le attività svolte dal Notaio, considerate per categorie omogenee ed in termini oggettivi ed astratti; in secondo luogo occorre considerare la dimensione dello studio e le misure organizzative adottate avendo presente che le misure organizzative interne, se adeguate, sono individuate quale strumenti di mitigazione del rischio inerente rilevato.

La terza operazione attiene alla valutazione del c.d. "rischio specifico", riferito quindi alla specifica operazione, per come si presenta nei suoi concreti termini oggettivi e soggettivi.

Al termine di tali operazioni il Notaio sarà in grado di classificare l'operazione tra quelle a basso, medio o alto rischio e adottare, conseguentemente, le misure di adeguata verifica del caso (semplificate, ordinarie o rafforzate).

CLASSIFICAZIONE IN ASTRATTO DELLE OPERAZIONI E PRESTAZIONI – VALUTAZIONE DEL “RISCHIO INERENTE” E POSSIBILE MITIGAZIONE

La prima operazione consiste nell'attribuire una classe di rischio alle attività svolte, astrattamente considerate (cd. rischio inerente). Il range di punteggi per valutare l'operazione va da 0 a 3.

La Tabella in calce riporta una classificazione esemplificativa dell'operatività di uno studio notarile; tuttavia il Notaio dovrà valutarne la congruità, anche in base alla realtà economica e alla zona geografica in cui svolge la sua attività¹, ed eventualmente personalizzarla.

In esito a tale classificazione, si potrà procedere alla valutazione del "rischio inerente", secondo le seguenti modalità:

¹ Può essere di aiuto la consultazione della Analisi Nazionale del Rischio elaborata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria, disponibile sulla RUN nell'area Antiriciclaggio.

Tavola Riepilogativa Prima Operazione

TIPOLOGIA DI ATTI	Classe di rischio e punteggio
a rischio inerente non significativo	Non rilevante - 0
a rischio inerente poco significativo	Poco rilevante - 1
a possibile rischio inerente	Rilevante - 2
a rischio inerente significativo	Molto rilevante - 3

VALUTAZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

La seconda operazione consiste nella autovalutazione da parte del Notaio della propria organizzazione, sulla base dei fattori riportati nella tabella che segue.

Si tratta di misure organizzative interne che si ritengono adeguate (in crescendo) in funzione della dimensione dello studio; per gli studi associati l'attribuzione del numero degli addetti al singolo notaio ai fini dell'utilizzo della tabella dovrà essere considerata complessivamente.

Tavola riepilogativa Seconda Operazione

Attività	Da 0 a 2 addetti	3 o 4 Addetti	Da 5 a 10 addetti	Oltre 10 addetti
Formazione del personale	SI	SI	SI	SI
Assistenza all'Adeguata Verifica ²	NO	NO	SI	SI
Verifica dei processi interni (internal audit)	NO	NO	NO	SI
Creazione di linee guida interne	NO	SI	SI	SI
Predisposizione e adozione di modulistica	SI	SI	SI	SI
LEGENDA	SI= Attività da compiere		NO= Attività non necessaria	

² L'attività di adeguata verifica viene svolta, oltre che dal notaio, anche da almeno un collaboratore formato.

Qualora lo studio abbia compiuto (in relazione alle attività richieste in funzione della sua dimensione) tutte le attività previste dalla tabella, presenterà una corretta organizzazione interna, che costituisce un fattore di mitigazione del rischio inerente per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nei termini infra specificati.

La classe di rischio inerente, con il fattore di mitigazione, si riduce come descritto in tabella:

Classe di rischio inerente	Classe di rischio inerente mitigato
Non rilevante - 0	Non rilevante - 0
Poco rilevante - 1	Non rilevante - 0
Rilevante - 2	Poco rilevante - 1
Molto rilevante - 3	Rilevante - 2

VALUTAZIONE DEL "RISCHIO SPECIFICO"

Compiute tali attività prodromiche, occorre passare alla terza operazione, vale a dire ad una valutazione dell'operazione nel suo complesso, in modo da analizzarne il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, al fine di individuare le corrette misure di adeguata verifica della clientela da adottare nel caso concreto.

<u>Tabella Riepilogativa Terza Operazione</u>			
FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL C.D. RISCHIO SPECIFICO			
A.	ATTINENZA DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE O DEI BENI OGGETTO DELL'OPERAZIONE CON L'AREA GEOGRAFICA IN CUI SI TROVA LA SEDE DEL NOTAIO	- Completa attinenza (basso rischio):	0 punti
		- Ragionevole attinenza (medio rischio):	0,4 punti
		- Nessuna attinenza (alto rischio):	0,8 punti
B.	OPERAZIONE DI TIPO COMPATIBILE CON LA REALTA' TERRITORIALE E LA TIPOLOGIA ORDINARIA DI CLIENTELA	SI	0 punti
		RICORRENZA DI UNA SOLA COMPATIBILITA' (con la realtà territoriale o con la tipologia di clientela ordinaria)	0,4 punti
		NO	0,8 punti

C.	VALUTAZIONE DEL PROFILO ECONOMICO DEI CLIENTI E DELLA LORO ATTIVITA' LAVORATIVA - VALUTAZIONE DELLA COERENZA E LOGICITA' DELL'OPERAZIONE CON IL PROFILO DEI CLIENTI (art. 17 D. Lgs. n. 231/2007)	<p>L'operazione è congruente con il profilo economico e l'attività lavorativa di tutti i clienti e logica nella sua richiesta: 0 punti</p> <p>L'operazione non appare del tutto congruente con il profilo economico e l'attività lavorativa di almeno uno dei clienti e logica nella sua richiesta: 1 punto</p> <p>L'operazione è incongruente con il profilo economico e l'attività lavorativa dei clienti e/o illogica nella sua richiesta: 2 punti</p>
D.	AREA GEOGRAFICA DI PROVENIENZA DELLE PARTI (O DI UNA O ALCUNE DI ESSE) E/O DEL DENARO IMPIEGATO NELL'OPERAZIONE	<p>Paese UE o assimilabile (basso rischio): 0 punti</p> <p>Paese non assimilabile a Paese UE (alto rischio): 0,7 punti</p>
E.	PRESENZA DI PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE ³ (vedi anche infra per l'esigenza di adottare una modalità di adeguata verifica rafforzata)	<p>NO: 0 punti</p> <p>SI: 4 punti</p>
F.	OPERAZIONE DI IMPORTO PARTICOLARMENTE ELEVATO (rispetto alla tipologia di clientela e di prestazioni rese dallo studio) ⁴	<p>NO: 0 punti</p> <p>SI: 1,5 punti</p>
G.	INDICI DI ANOMALIA O SCHEMI DI	<p>NO: 0 punti</p> <p>SI: 4 punti</p>

³ Valutata alla luce della definizione e dell'elenco dell'art. 1, comma 2, lett. dd), del d.lgs. 231/2007.

⁴ Si tratta di valutare se il cliente ponga in essere operazioni frequenti o per importi significativi, qualora tale frequenza non sia giustificata dall'attività svolta dallo stesso e/o dal suo profilo economico, valutando altresì se tale frequenza sia volta a dissimulare il collegamento con altre operazioni, la presenza di titolari effettivi ulteriori e non dichiarati o finalità ulteriori rispetto a quelle risultanti dall'atto richiesto (e parimenti non dichiarate).

	COMPORAMENTO ANOMALO ⁵		
H.	PRESENZA DI UNO DEI FATTORI DI RISCHIO AI SENSI ART. 24 D.LGS. 231/2007	NO: SI:	0 punti 4 punti
I.	OPERAZIONE ANORMALMENTE FREQUENTE (per il cliente)	NO: SI:	0 punti 1 punto

Il punteggio totale per la determinazione della classe di rischio è dato dalla somma di tutti i punteggi di cui ai singoli fattori di rischio elencati nella sopra indicata tabella, incrementata del 25% in caso di due o più valori superiori a zero.

Sulla base del punteggio ottenuto, il rischio specifico rientra in una specifica classe di rischio, secondo le regole indicate nella tabella seguente.

Classe di rischio	Punteggio tabella
Non significativo (0)	da 0 a 0,9 punti
Poco significativo (1)	Tra 1 e 1,9 punti
Significativo (2)	Tra 2 e 2,9 punti
Molto significativo (3)	3 punti o oltre

VALUTAZIONE DEL "RISCHIO EFFETTIVO"

Dalla interrelazione tra il livello di rischio inerente, comprensivo del fattore di mitigazione del rischio, e quello di rischio specifico, si ottiene il livello di rischio effettivo. La determinazione di quest'ultimo avviene mediante l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione due punteggi basati su una ponderazione del 30% (rischio inerente) / 70% (rischio specifico), muovendo dal presupposto che il rischio specifico abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio effettivo.

Sulla base di quanto dichiarato sopra, la qualificazione del rischio effettivo della singola operazione, avviene secondo la matrice di assegnazione di seguito riportata.

⁵ Al seguente link l'elenco completo degli indicatori di anomalia nonché degli schemi e modelli di comportamenti anomali, che, come noto, costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal d.lgs. 231/2007 per la rilevazione delle operazioni sospette: <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/index.html>

		Rischio inerente			
		Non rilevante (0)	Poco rilevante (1)	Rilevante (2)	Molto rilevante (3)
Rischio specifico	Non significativo (0)	0,0	0,3	0,6	0,9
	Poco significativo (1)	0,7	1,0	1,3	1,6
	Significativo (2)	1,4	1,7	2,0	2,3
	Molto significativo (3)	2,1	2,4	2,7	3,0

In presenza di:

BASSO RISCHIO (verde): non è necessario alcun ulteriore approfondimento e si potranno adottare misure semplificate di adeguata verifica della clientela;

RISCHIO ORDINARIO (giallo): l'operazione richiede senz'altro maggiore approfondimento e si dovranno adottare le misure ordinarie di adeguata verifica della clientela;

ALTO RISCHIO (rosso): si dovranno adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Restano comunque ferme le ipotesi di adeguata verifica rafforzata previste dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2007 (a titolo di esempio si richiama il caso di prestazioni o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte: in questa ipotesi occorrerà procedere con l'adeguata verifica rafforzata nei confronti della persona politicamente esposta).

AVVERTENZA: l'attribuzione della classe di rischio va normalmente effettuata nel corso dell'attività istruttoria, per misurare il grado di adeguata verifica da eseguire (semplificata, ordinaria, rafforzata).

L'attribuzione della classe di rischio può, tuttavia, essere rivista nel corso dell'istruttoria ed anche in sede di stipula, in dipendenza di ulteriori informazioni aggiornate e/o del comportamento tenuto dal cliente, ovvero ancora dall'emergere di altre circostanze prima non conosciute.

Le valutazioni attinenti al rischio dovrebbero essere mantenute di norma in evidenza nel fascicolo, anche in forma schematica⁶.

La procedura intende fornire un mero metodo di analisi; è pertanto uno strumento puramente indicativo e non è da considerarsi vincolante o sostitutivo di un attento esame della fattispecie concreta, da svolgersi mediante le proprie conoscenze, approfondimenti e valutazioni individuali ed ogni altra circostanza che potrebbe incidere sui criteri di cui sopra, se del caso, in presenza di fattori di dubbio, incongruenza o incertezze, integrandoli e sostituendoli. Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs. 231/07, la valutazione del rischio da parte del Notaio deve essere documentata e periodicamente aggiornata.

In ogni caso gli approfondimenti condotti sotto il profilo dell'adeguata verifica dovrebbero condurre a una segnalazione di operazione sospetta solo a seguito di valutazione del Notaio e in presenza dei presupposti di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 231/2007.

⁶ Si ricorda che la ricostruibilità a posteriori delle valutazioni compiute deve essere sempre possibile a beneficio del Notaio soprattutto in caso di ispezioni.

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE

La classificazione non ha pretesa di essere esaustiva, ma vale come indicazione tipologica di operazioni, cui può farsi riferimento per classificare le fattispecie consimili che non fossero previste.

La classificazione è riferita all'operazione astrattamente considerata, mentre per la definitiva attribuzione della classe di rischio occorre riferirsi anche ai fattori di rischio specifico e pertanto una operazione che, in base alla tabella, potrebbe essere considerata a basso rischio, in concreto potrà anche essere definitivamente classificata ad alto rischio, e viceversa.

1) ATTI E ATTIVITA' ESCLUSI DAL PERIMETRO APPLICATIVO DELLA NORMATIVA

Si possono ritenere esclusi dal perimetro applicativo della normativa i seguenti atti e attività, in quanto atti non negoziali o di natura non patrimoniale:

- Atti su delega dell'autorità giudiziaria;
- Attività di certificazione;
- Predisposizione di dichiarazioni di successione;
- Predisposizione di ricorsi di volontaria giurisdizione;
- Atti mortis causa;
- Atti notori;
- Verbali di deposito di testamento olografo;
- Verbali di pubblicazione di testamento pubblico o segreto;
- Convenzioni matrimoniali in quanto atti meramente programmatici;
- Inventari in generale, salvo che dall'inventario emergano circostanze ulteriori rilevanti;
- Levata del protesto (vedi regola tecnica n.1);
- Atti di conferma in materia urbanistica e catastale;
- Atti di designazione di amministratore di sostegno;
- Atti di natura dichiarativa;
- Atti di rinuncia meramente abdicativa.

2) ATTI E ATTIVITA' A RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO

In relazione agli atti, diversi dai precedenti, che il Notaio è chiamato a ricevere, o alla relativa attività di consulenza ed assistenza, possono ritenersi a rischio inerente non significativo, i seguenti atti:

- Atti d'obbligo in materia urbanistica;
- Atti dichiarativi o modificativi di impresa familiare;
- Cancellazioni di ipoteca;
- Convenzioni Edilizie;
- Costituzione di servitù a titolo gratuito;
- Atti di compravendita con prezzo inferiore alla soglia di utilizzo del contante.

3) ATTI E ATTIVITA' A RISCHIO INERENTE POCO SIGNIFICATIVO

In relazione agli atti, diversi dai precedenti, che il Notaio è chiamato a ricevere, o alla relativa attività di consulenza ed assistenza, possono ritenersi a rischio inerente poco significativo i seguenti atti:

- Accordi di reintegrazione di legittima;
- Atti di trasferimento in adempimento di accordi di separazione e di divorzio;
- Atti relativi ad enti non commerciali, privi di effetti patrimoniali;
- Convenzioni matrimoniali con trasferimento di beni;
- Costituzione di servitù a titolo oneroso;
- Costituzione e modifica di Associazioni Temporanee di Impresa;
- Divisioni;
- Donazioni e relative risoluzioni e conferme;
- Permute;
- Modifiche di patti sociali prive di contenuto patrimoniale;
- Modifiche statutarie prive di contenuto patrimoniale;
- Riscatti da leasing.

4) ATTI ED ATTIVITA' A POSSIBILE RISCHIO INERENTE

In questa categoria rientrano le operazioni che presentano un rischio inerente intermedio tra poco e molto significativo. Rispetto a tali operazioni, occorre che il Notaio aggiunga sempre la propria valutazione del rischio specifico sulla base delle indicazioni fornite in tema di procedura di mitigazione e rilevazione del rischio. Vi rientrano, a titolo esemplificativo:

- Affitti di azienda;
- Assegnazioni di beni a soci;
- Atti portanti adempimento del terzo;
- Atti relativi ad enti non commerciali, produttivi di effetti patrimoniali;
- Aumenti e riduzioni di capitale;
- Cessione del contratto;
- Cessioni di azienda;
- Cessioni di credito;
- Cessioni di quote sociali e di azioni;
- Conferimenti in natura in società;
- Contratti di appalto;
- Contratti di mutuo (o finanziamento in forma diversa) non collegati ad un contratto di vendita e posti in essere da banche o intermediari finanziari;
- Contratti per persona da nominare o a favore del terzo;
- Costituzione di società e consorzi;
- Costituzione di garanzie reali e/o personali per debiti contestuali;
- Divisioni con conguaglio;
- Emissione e modifica di prestiti obbligazionari;
- Liquidazione di società;
- Operazioni societarie straordinarie (Trasformazioni, fusioni e scissioni);
- Vendite e relativi contratti preliminari e finanziamenti bancari connessi;
- Transazioni.

5) ATTI ED ATTIVITA' CHE PRESENTANO UN RISCHIO INERENTE SIGNIFICATIVO
In questa categoria rientrano le operazioni che, già in astratto, richiedono una valutazione approfondita della fattispecie.

Per questi atti occorre verificare, in positivo, la fisiologicità dell'operazione; occorre poi che il Notaio aggiunga la propria valutazione del rischio specifico sulla base delle indicazioni fornite in tema di procedura di mitigazione e rilevazione del rischio, confrontandola con gli elementi attinenti al c.d. rischio specifico, generalmente ricostruendone le motivazioni ultime. Vi rientrano, a titolo esemplificativo:

- Atti che attribuiscono a terzi il potere di agire sul patrimonio altrui (come la procura speciale irrevocabile, la procura generale, la procura institoria) e relative modificazioni e revoche;
- Atti che generano vincoli sul patrimonio del disponente, in un contesto non fisiologico;
- Atti con intervento di fiduciarie o trust;
- Atti costitutivi e di dotazione di Trust;
- Atti di intestazione e reintestazione fiduciaria;
- Atti idonei a determinare in genere lo spossessamento del titolare;
- Contratti di mutuo (o finanziamento in forma diversa) non posti in essere da banche o intermediari finanziari;
- Costituzione di garanzie reali e/o personali per debiti non contestuali.

N.B.: le operazioni che investono fiduciarie, trust, società anonime o simili con sede in Paesi terzi ad alto rischio, sono regolate dal combinato disposto degli artt. 35 comma 2 e 42, commi 2 e 4.